

diritto  
&  
religioni

L'Università di Napoli e l'istituzione della prima  
Cattedra di Diritto Ecclesiastico nell'Italia post-unitaria

Quaderno monografico 6



Supplemento  
alla rivista

# diritto & religioni

6  
Quaderno monografico



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

L'Università di Napoli e l'istituzione della  
prima Cattedra di Diritto Ecclesiastico  
nell'Italia post-unitaria

a cura di  
Maria d'Arienzo

**LP**  
LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

ISBN 979-12-205-0364-8




9 791220 503648

€ 20,00

ISSN 1970-5301

*Diritto e Religioni*  
Quaderno Monografico 6  
Supplemento Rivista, Anno XIX n. 1-2024



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

# L'Università di Napoli e l'istituzione della prima Cattedra di Diritto Ecclesiastico nell'Italia post-unitaria

*a cura di*  
Maria d'Arienzo

# Diritto e Religioni

## Semestrale

### Gruppo Periodici Pellegrini

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Maria d'Arienzo

*Direttore Fondatore*  
Mario Tedeschi †

#### *Comitato scientifico*

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, B. Chelini-Pont, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, Card. P. Erdő, F. Falchi, M. Ferrante, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro †, K. Martens, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, E. Petit, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò †, M. Ricca, A. Stabellini, P. Szabó, A. Talamanca, E. Tawil, P. Valdrini, C. Ventrella, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

#### *Struttura della rivista:*

#### Parte I

##### SEZIONI DIRETTORI SCIENTIFICI

*Antropologia culturale* M. Minicuci

*Diritto canonico* P. Szabó, C. Ventrella

*Diritti confessionali* V. Fronzoni, A. Vincenzo

*Diritto ecclesiastico* A. Bettetini

*Diritto vaticano* V. Marano

*Sociologia delle religioni e teologia* M. Pascali

*Storia delle istituzioni religiose* O. Condorelli

#### Parte II

##### SETTORI RESPONSABILI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa* G. Bianco, F. Di Prima, F. Balsamo, C. Gagliardi

*Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana* S. Carmignani Caridi, M. Carni, E. Giarnieri, P. Palumbo, P. Stefani

*Giurisprudenza e legislazione civile* A. Miccichè, Raffaele Santoro, Roberta Santoro

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*

*e comunitaria* G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro

*Giurisprudenza e legislazione internazionale* S. Testa Bappenheim

*Giurisprudenza e legislazione penale* V. Maiello

*Giurisprudenza e legislazione tributaria* L. Caprara, O. Daniele, L. Decimo, F. Vecchi

#### Parte III

##### SETTORI RESPONSABILI

*Lettere, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche* M. d'Arienzo

AREA DIGITALE F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

*Direzione e Amministrazione:*

Luigi Pellegrini Editore srl

Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: [info@pellegrinieditore.it](mailto:info@pellegrinieditore.it)

Sito web: [www.pellegrinieditore.it](http://www.pellegrinieditore.it)

*Direzione scientifica e redazione*

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133

Tel. 338-4950831

E-mail: [dirittoereligioni@libero.it](mailto:dirittoereligioni@libero.it)

Sito web: [rivistadirittoereligioni.com](http://rivistadirittoereligioni.com)

Indirizzo web rivista: [rivistadirittoereligioni.com](http://rivistadirittoereligioni.com)

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente

link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: [info@pellegrinieditore.it](mailto:info@pellegrinieditore.it)

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

– carta di credito sul sito <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno

riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono

rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro

rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Per ulteriori informazioni si consulti il sito web: [rivistadirittoereligioni.com](http://rivistadirittoereligioni.com)

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

## INDICE

<i>Prefazione</i>		
<i>Magnifico Rettore Prof. MATTEO LORITO</i> .....	pag.	9
<i>Saluti istituzionali</i>		
SANDRO STAIANO .....	»	11
ANDREA MAZZUCCHI .....	»	13
<i>Introduzione</i>		
MARIA D'ARIENZO .....	»	15

### I SESSIONE

<i>Presidenza</i>		
SILVIO FERRARI .....	»	22
<i>Il contesto di origine del diritto ecclesiastico</i>		
CARLO FANTAPPIÈ.....	»	25
<i>Il lungo Ottocento. La facoltà giuridica nella “città degli avvocati”</i>		
FRANCESCO ROTONDO.....	»	46
<i>Francesco Scaduto e gli internazionalisti</i>		
VINCENZO PACILLO.....	»	54

### II SESSIONE

<i>Presidenza</i>		
CESARE MIRABELLI.....	»	75
<i>1924-2024. Cento anni dopo: Scaduto, Ruffini e i principi del diritto ecclesiastico italiano</i>		
ORAZIO CONDORELLI .....	»	77

<i>Domenico Schiappoli, allievo e successore di Francesco Scaduto sulla cattedra napoletana di Diritto ecclesiastico (1911-1941)</i>	
ALESSANDRO TIRA .....	112

### III SESSIONE

<i>Presidenza</i>	
MANLIO MIELE .....	» 137
<i>Apporti della letteratura ecclesiasticistica siciliana nel periodo preunitario</i>	
ANTONIO INGOGLIA .....	» 139
<i>Francesco Scaduto. Dalla Prolusione palermitana del 1884 alle Lezioni sulla legislazione concordataria</i>	
FABIANO DI PRIMA .....	» 149
<i>Lo Scaduto postconcordatario</i>	
ANTONIO GUARINO .....	» 178

### IV SESSIONE

<i>Presidenza</i>	
SILVIO FERRARI .....	» 191
<i>Il diritto ecclesiastico civile. Nascita e sviluppo di una disciplina</i>	
ANTONIO FUCCILLO .....	» 193
<i>I limiti della libertà religiosa: le prefigurazioni di Francesco Scaduto</i>	
MARIO FERRANTE .....	» 209
<i>A cinquant'anni da The interaction of law and religion di Harold J. Berman</i>	
MARCO VENTURA .....	» 227
<i>Un diritto delle religioni 'non-ecclesiastico'. Ecologia sociale contemporanea e retrospettiva obsolescenza della formula 'Diritto ecclesiastico dello Stato'</i>	
MARIO RICCA .....	» 236
<i>Conclusioni</i>	
MARIA D'ARIENZO .....	» 296

## INDEX

<i>Preface</i>		
PROF. MATTEO LORITO .....	pag.	9
<i>Institutional greetings</i>		
SANDRO STAIANO .....	»	11
ANDREA MAZZUCCHI .....	»	13
<i>Introduction</i>		
MARIA D'ARIENZO .....	»	15
I SESSION		
<i>Chairmanship</i>		
SILVIO FERRARI .....	»	22
<i>The background of Ecclesiastical Law</i>		
CARLO FANTAPPIÈ.....	»	25
<i>The long nineteenth century. The law faculty in the “city of lawyers”</i>		
FRANCESCO ROTONDO.....	»	46
<i>Francesco Scaduto and the internationalists</i>		
VINCENZO PACILLO.....	»	54
II SESSION		
<i>Chairmanship</i>		
CESARE MIRABELLI.....	»	75
<i>1924-2024. One Hundred Years Later: Scaduto, Ruffini, and the Principles of Italian Ecclesiastical Law</i>		
ORAZIO CONDORELLI .....	»	77

*Domenico Schiappoli, Francesco Scaduto's disciple and successor as Professor of Ecclesiastical Law in the University of Naples (1911-1941)*

ALESSANDRO TIRA ..... pag. 112

III SESSION

*Chairmanship*

MANLIO MIELE ..... » 137

*The contributions of Sicilian ecclesiastic literature in the pre-unification period*

ANTONIO INGOGLIA ..... » 139

*Francesco Scaduto. From the Palermo Proclusion of 1884 to the Lectures on Concordat Legislation*

FABIANO DI PRIMA ..... » 149

*The Scaduto after Lateran Agreements*

ANTONIO GUARINO ..... » 178

IV SESSION

*Chairmanship*

SILVIO FERRARI ..... » 191

*Civil Ecclesiastical Law. Birth and development of a discipline*

ANTONIO FUCCILLO ..... » 193

*The limits of religious freedom: prefigurations by Francesco Scaduto*

MARIO FERRANTE ..... » 209

*Fifty years after The Interaction of Law and Religion by Harold J. Berman*

MARCO VENTURA ..... » 227

*A 'Non-ecclesiastical' Law of Religions.*

*Contemporary social ecology and the retrospective*

*obsolescence of the 'Diritto ecclesiastico dello Stato' formula*

MARIO RICCA ..... » 236

*Conclusions*

MARIA D'ARIENZO ..... » 296



# *Domenico Schiappoli, allievo e successore di Francesco Scaduto sulla cattedra napoletana di Diritto ecclesiastico (1911-1941)*

## *Domenico Schiappoli, Francesco Scaduto's disciple and successor as Professor of Ecclesiastical Law in the University of Naples (1911-1941)*

ALESSANDRO TIRA

SOMMARIO: 1. Attraverso le stagioni del Diritto ecclesiastico – 2. Da Napoli a Pavia... – 3. ...e ritorno: un percorso in solitaria – 4. L'impronta del giurista liberale

### *1. Attraverso le stagioni del Diritto ecclesiastico*

Chi intenda approfondire la personalità scientifica di Domenico Schiappoli<sup>1</sup>, allievo e successore di Francesco Scaduto sulla cattedra napoletana, deve

---

<sup>1</sup> Circa la figura del giurista molisano si vedano principalmente: MARIO PETRONCELLI, *Domenico Schiappoli*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1944-1945, pp. 208-212; MARIO TEDESCHI, *Sulla scienza del diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 49 ss.; LUCIANO MUSSELLI, *L'insegnamento del diritto ecclesiastico nell'Università di Pavia dall'Unità ai Patti lateranensi*, in *Id.*, *Società civile e società religiosa tra diritto e storia. Scritti scelti*, a cura di MARIA VISMARA MISSIROLI, MICHELE MADONNA, ALESSANDRO TIRA, CESARE VARALDA, Cedam, Padova, 2016, pp. 281-284; GIOVANNI BATTISTA VARNIER, *Un giurista nell'ombra. Domenico Schiappoli (1870-1945): tra separatismo e sistema concordatario*, in *Rileggere i maestri*, II, Pellegrini, Cosenza, 2012, pp. 149-174 e *Id.*, voce *Schiappoli, Domenico*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, a cura di ITALO BIROCCHI, ENNIO CORTESE, ANTONELLO MATTONE, MARCO NICOLA MILETTI, II, Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 1827-1828; ORAZIO CONDORELLI, *L'insegnamento del diritto canonico ed ecclesiastico nelle Università dell'Italia meridionale (Palermo, Napoli, Catania, Messina, Bari)*, nel vol. MANLIO MIELE (a cura di), *Gli insegnamenti del diritto canonico e del diritto ecclesiastico dopo l'Unità d'Italia*, Il Mulino, Bologna, 2015, pp. 144-151; GERMANA CAROBENE, *Il concetto di Diritto ecclesiastico e i rapporti Stato-Chiesa nella produzione scientifica di Domenico Schiappoli*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 2004, pp. 459-479; ALESSANDRO TIRA, *Domenico Schiappoli e la questione della natura giuridica dei concordati. Premessa a un saggio ritrovato*, in *Stato, Chiesa e*

inoltrarsi su un terreno ancora in buona misura da esplorare, reso impervio non solo dalla difficoltà di reperire e contestualizzare fonti d'archivio<sup>2</sup>, ma anche dal fatto che l'opera di Schiappoli si sviluppò nell'arco di tre stagioni assai differenti tra loro della storia del Diritto ecclesiastico.

Si tratta, in primo luogo, della rinascita della materia «in senso moderno», nei cui principi lo studioso si formò nell'ultimo decennio dell'Ottocento, affermandosi ancora molto giovane quale uno dei principali esponenti dei nuovi indirizzi di studio. Legato strettamente al clima culturale e scientifico degli anni di formazione, Schiappoli rimase sempre fedele ai dogmi del liberalismo giuridico e del giurisdizionalismo risorgimentale, maturando però in quell'alveo ideale un indirizzo di studio in buona misura personale, affinato nel confronto critico con le lezioni dei Maestri – Scaduto e Ruffini *in primis*, ma con una spiccata attenzione per la scienza del diritto pubblico – e con gli orientamenti in auge in Germania e in Francia.

In un secondo momento vi fu il quindicennio di transizione che si aprì con la Prima guerra mondiale, quando l'ordinamento dell'età liberale fu messo alla prova dagli eventi ed emerse la necessità di rivisitarne gli schemi teorici e i fondamenti stessi. Guardando allo specifico del diritto ecclesiastico, in quei tre lustri si condensarono le ben note vicende politiche e sociali che, catalizzate dalla guerra del 1915-18, colmarono o almeno resero valicabile il solco che per oltre

---

*pluralismo confessionale* – Rivista telematica ([www.statoecliase.it](http://www.statoecliase.it)), 8, 2018, pp. 1-25 e ID., *I rapporti fra Stato e Chiesa nella dottrina ecclesiasticistica del primo Novecento. Il contributo 'controcorrente' di Domenico Schiappoli*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 2, 2018, pp. 81-103.

<sup>2</sup> Un solido punto di partenza possono essere le 252 buste di carte manoscritte provenienti dalla biblioteca di Francesco Scaduto, acquisite dall'Università di Siena e custodite presso la Biblioteca del Circolo Giuridico, di cui dà segnalazione CARLO FANTAPPIE, *Le radici culturali del giurista Francesco Scaduto*, nel vol. SALVATORE BORDONALI (a cura di), *Il contributo di Francesco Scaduto alla scienza giuridica*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 36. Viceversa, per testimonianza diretta di chi l'ha potuto consultare, l'«Archivio della Famiglia Schiappoli» individuato in Genova da GIOVANNI BATTISTA VARNIER (voce *Schiappoli, Domenico*, cit., p. 1828) non conterrebbe alcun documento di rilievo per ricostruzioni biografiche, trattandosi essenzialmente di un piccolo nucleo di pubblicazioni a stampa appartenute allo studioso. Altri elementi potrebbero essere reperiti altrove: forse a Macerata, malgrado la breve permanenza; sicuramente a Pavia e, con ogni probabilità, a Napoli. A Pavia vi è il caso, verificato da chi scrive per quanto riguarda l'invio di estratti e opuscoli a stampa, della corrispondenza con Pietro Ciapessoni, Rettore del Collegio Ghislieri (ALESSANDRO TIRA, *Domenico Schiappoli e la questione della natura giuridica dei concordati*, cit., p. 1 ss.), ma ulteriori documenti possono essere reperiti presso altre istituzioni cittadine, a cominciare del ricco Archivio storico dell'Università. A Napoli, al di là degli archivi della «Federico II», andrebbe invece appurata la sopravvivenza di documentazione presso l'Accademia Pontaniana e l'Accademia di scienze morali e politiche della Società Reale, le cui biblioteche subirono distruzioni durante il secondo conflitto mondiale. Infine, qualche spunto importante si potrebbe forse desumere, presso gli Archivi dello Stato che conservano a Roma tale documentazione, dalle comunicazioni dei controlli di polizia e spionaggio che il regime fascista ordinava contro i suoi oppositori, dichiarati o presunti. Schiappoli, verosimilmente, fu sottoposto a simili controlli, per i motivi di cui si dirà nelle prossime pagine.

mezzo secolo aveva tenuto distanti il cattolicesimo e le istituzioni nazionali<sup>3</sup>. Negli stessi anni si ebbe la riforma del diritto canonico, con il *Codex* del 1917, che mutò in profondità la fisionomia giuridica dell'interlocutore confessionale<sup>4</sup> e si accompagnò sul piano della scienza giuridica laica alla riflessione sui limiti del positivismo giuridico ottocentesco, che per comune riconoscimento trovò il punto di approdo nell'*Ordinamento giuridico* di Santi Romano (1918)<sup>5</sup>. Un evento, quello della codificazione canonica, di cui Schiappoli intuì subito la rilevanza anche per il diritto ecclesiastico dello Stato<sup>6</sup>, sebbene ne cogliesse (con lucidità, ma con una comprensione parziale) solo il significato di sintesi del diritto canonico post-tridentino e le implicazioni centripete<sup>7</sup>. Infine, fatto che riguardò specificamente il diritto ecclesiastico e che fino ad oggi sembra essere rimasto ai margini degli interessi di studio, l'incorporazione nell'ordinamento italiano, in esito alla guerra, di antichi istituti giuridici giuseppini, per effetto dell'acquisizione delle ultime Province italiane delle Venezia, dove ancora per un decennio rimase in vigore il diritto asburgico<sup>8</sup>.

La terza e ultima stagione che Schiappoli visse si aprì, *ça va sans dire*, nel 1929, con il passaggio dal giurisdizionalismo liberale al concordato voluto dal fascismo, e lo vide, con Francesco Ruffini, tra le autorevoli ma sparute voci critiche del nuovo sistema<sup>9</sup>.

---

<sup>3</sup> In sintesi, e per tutti: LUCIANO MUSSELLI, *Concordati. Vicende dei rapporti tra Stato e Chiesa nei centocinquanta anni di storia nazionale*, in *Il Politico*, 3, 2011, p. 165 ss.

<sup>4</sup> Parimenti in sintesi, e per tutti: CARLO FANTAPPIÈ, *Dal paradigma canonistico classico al paradigma codificatorio*, in *Ius Ecclesiae*, 1, 2017, in part. pp. 47-49.

<sup>5</sup> Circa le implicazioni concrete delle idee del giurista palermitano per il diritto pubblico vigente si veda ALBERTO ROMANO, *Presentazione*, in SANTI ROMANO, *Il diritto pubblico italiano*, Giuffrè, Milano, 1988, pp. XVII-LXIV.

<sup>6</sup> DOMENICO SCHIAPPOLI, *Il Codice del diritto canonico. Memoria letta alla R. Accademia di Scienze morali e politiche della Società Reale di Napoli*, in *Atti della R. Accademia di Scienze morali e politiche di Napoli*, XLVI, 1918 (estratto).

<sup>7</sup> *Ivi*, pp. 27-28: «Pare dunque che la Chiesa abbia così voluto chiudere definitivamente l'opera sua legislativa, giacché questa viene ad essere ridotta ad un'opera d'interpretazione autentica che finirà per arrestare anche quello scarso movimento scientifico che pur s'era andato notando negli ultimi tempi». Si rimanda, per l'inquadramento del tema, a CARLO FANTAPPIÈ, *Chiesa cattolica e modernità giuridica*, II. *Il Code iuris canonici (1917)*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 983-1061.

<sup>8</sup> Il diritto ereditato dall'Impero Austro-Ungarico rimase in vigore per un decennio soltanto e in poche province del Regno; tuttavia l'esperienza ebbe una rilevanza maggiore di quanto il suo carattere circoscritto e interinale suggerirebbe. Infatti la necessità di incorporare nel diritto ecclesiastico italiano istituti di tutt'altra matrice rispetto a quelli sviluppati in Italia a cavallo dell'Unità (e da alcuni osservatori addirittura ritenuti preferibili) si unì agli altri fattori e mise in evidenza l'affanno in cui versava l'ordinamento nazionale in questo campo, irrigidito su schemi ormai superati dagli eventi e, al tempo stesso, in fase di "erosione" per opera di una serie di interventi normativi di dettaglio. Si veda, anche rispetto alle problematiche di ordine pratico che la situazione provocava, lo studio di CELSO CATERBINI, *Il diritto ecclesiastico italiano e la legislazione ecclesiastica nelle Terre redente*, Galla, Vicenza, 1920.

<sup>9</sup> Si rimanda per più diffuse considerazioni sul punto ad ALESSANDRO TIRA, *Il diritto ecclesiastico*

Tutti questi snodi, dal 1911 al 1941, trovarono Domenico Schiappoli in ruolo a Napoli (dove era giunto da Pavia, in seguito alla chiamata di Francesco Scaduto alla cattedra romana) e fedelmente attestato sul fronte del diritto ecclesiastico di impronta liberale. La stella polare dello studioso rimase sempre la fondamentale questione attorno alla quale si era organizzata la materia sul finire del XIX secolo: l'affermazione della sovranità dello Stato nei confronti della Chiesa-istituzione.

Non si intende, in queste poche pagine, ripercorrere compiutamente la carriera e l'opera di un giurista che attraversò da protagonista il primo mezzo secolo di vita del diritto ecclesiastico «in senso moderno», bensì evidenziare i tratti salienti della sua personalità scientifica, a cominciare da quello che più lo identificò già agli occhi dei contemporanei. Come si legge nella lapidaria voce che gli dedicò l'*Enciclopedia Italiana*, egli «è da annoverare tra i più efficaci sistematori della sua disciplina, che intese, coerentemente con lo spirito di questa cattedra, come diritto ecclesiastico dello Stato»<sup>10</sup>.

Nel prosieguo ci si soffermerà su alcuni profili che paiono centrali per comprendere la figura di Domenico Schiappoli, giurista che è rimasto relegato a lungo in quello che Giovanni Battista Varnier definiva come il «cono d'ombra» di Scaduto. Spunti biografici, politici e propriamente scientifici dai quali emergono elementi che, se da un lato contribuiscono a spiegare il *perché* dell'oblio che repentinamente lo avvolse dopo la morte, dall'altro lato invitano anche a riconsiderarne la figura in relazione agli studi più recenti e agli sviluppi storici del diritto ecclesiastico nel suo complesso.

## 2. Da Napoli a Pavia...

Domenico Schiappoli nacque a San Biase di Campobasso, nell'antico Contado del Molise che dopo l'Unità era entrato a far parte del compartimento degli Abruzzi, il 26 novembre 1870<sup>11</sup>. Condusse gli studi universitari a Napoli, dove si laureò con Francesco Scaduto il 14 luglio 1891. Allo stato attuale delle conoscenze non è possibile ricostruire i rapporti, scientifici e umani, che si consolidarono nel corso del tempo tra il giurista di Bagheria e il suo allievo,

---

*negli anni Trenta: sistematica concordataria e percorsi dottrinali*, nel vol. ITALO BIROCCHI, GIOVANNI CHIODI, MAURO GRONDONA (a cura di), *La costruzione della 'legalità' fascista negli anni Trenta*, RomaTre Press, Roma, 2020, pp. 345-368.

<sup>10</sup> Voce *Schiappoli, Domenico*, in *Enciclopedia Italiana*, III Appendice, 1961, consultabile al sito [www.treccani.it](http://www.treccani.it).

<sup>11</sup> GIOVANNI BATTISTA VARNIER, voce *Schiappoli, Domenico*, cit., p. 1827.

anche se – almeno fino al 1911 e al passaggio di consegne sulla cattedra napoletana – essi dovettero essere piuttosto stretti e costanti.

Di sicuro Schiappoli fu attento alle indicazioni del suo Maestro quando si dedicò alla stesura di quello che, per la rinnovata materia, rappresentò il primo trattato di diritto ecclesiastico straniero, con cenni di comparazione: il *Diritto ecclesiastico vigente in Francia* del 1892-93. I due volumi di cui l'opera si compone ricostruiscono con dovizia di dettagli, rispettivamente, la disciplina in materia di «diritti, prerogative, doveri, incapacità, abusi degli ecclesiastici» (1892) e la condizione dei «regolari: ordini e congregazioni religiose» (1893)<sup>12</sup>. Nell'essere analitico e votato ai problemi della pratica, lo studio richiama la prospettiva delle prime due edizioni del *Manuale* di Scaduto, come è naturale per l'opera prima di un giovane studioso che, nei medesimi anni, sulla scia del Maestro faceva anche esperienza di contatti accademici al di fuori del contesto partenopeo e nazionale. Così fu per l'esperienza di perfezionamento a Berlino. Nella capitale tedesca, Schiappoli attese ai corsi di Paul Hinschius<sup>13</sup>, un esponente della «scuola storica» particolarmente sensibile al problema della sistematica<sup>14</sup>, che già Scaduto anni addietro aveva conosciuto e frequentato<sup>15</sup>. Da quell'esperienza prese forma una monografia più asciutta della precedente – ma anche più rigorosamente strutturata e, nel complesso, più matura – su *La prescrizione del diritto di patronato*, che (come recita il sottotitolo) affronta l'argomento a cavallo tra «teoria canonistica e diritto vigente»<sup>16</sup>. L'impostazione diviene qui sistematica più che analitica: per ciascuno dei tre tipi di prescrizione (acquisitiva, traslativa, estintiva) si scandiscono una panoramica delle *fonti*, l'indagine della *dottrina canonistica* – ripartita in «esposizione storica» ed «esposizione sistematica» – e infine il *diritto vigente*, che in una prospettiva monistica esamina in modo congiunto il diritto canonico e il civile, talora anche in chiave di comparazione tra gli ordinamenti europei all'epoca più significativi.

---

<sup>12</sup> DOMENICO SCHIAPPOLI, *Diritto ecclesiastico vigente in Francia*, Bocca, Torino, 1892-1893, 2 voll.

<sup>13</sup> DOMENICO SCHIAPPOLI, *La prescrizione del diritto di patronato. Teoria canonistica e diritto vigente*, Bocca, Torino, 1894, p. IV. L'autore ringrazia «sentitamente il Dr. Paolo Hinschius, professore nella Università di Berlino dell'accoglienza, che mi fece in quella città e dell'assistenza, di cui mi fu largo, quando frequentavo i suoi corsi ed attendevo allo sviluppo del presente lavoro».

<sup>14</sup> Cfr. ORAZIO CONDORELLI, «Noi siamo un popolo eminentemente storico». *Declinazioni italiane della scuola storica: Francesco Ruffini e il diritto ecclesiastico a Pavia (1892-93)*, in FRANCESCO RUFFINI, *Diritto canonico. Appunti alle lezioni (Pavia, 1892-93)*, a cura di ALESSANDRO TIRA, Giuffrè, Milano, 2024, pp. 88-89.

<sup>15</sup> CARLO FANTAPPIÈ, *Sulla genesi del diritto ecclesiastico italiano. Il giovane Scaduto tra Firenze e Lipsia*, in *Studi Senesi*, CXV, 2003, pp. 71 ss.

<sup>16</sup> DOMENICO SCHIAPPOLI, *La prescrizione del diritto di patronato*, cit.

Il notevole lavoro compiuto negli anni che seguirono alla laurea valse a Schiappoli plurimi ma non definitivi riconoscimenti. L' idoneità al concorso a cattedra bandito dall'Università di Genova nel 1893, innanzi tutto<sup>17</sup>. La libera docenza nell'Università di Napoli, poco dopo, e l' idoneità a professore straordinario presso l'Università di Innsbruck nel 1897 (in quella sede prese però servizio, l'anno successivo, Andrea Galante)<sup>18</sup>. Il ruolo di straordinario nell'Università di Macerata, dove Schiappoli fu effettivamente in servizio dal 1896 al 1900<sup>19</sup>, anno in cui passò come straordinario a Pavia, che a differenza dell'Ateneo marchigiano era università di prima classe ai sensi della legge Matteucci. Qui, infine, raggiunse l'ordinariato nel 1902<sup>20</sup>.

Nei pochi anni maceratesi si incontra uno Schiappoli diverso ancora, che nel discorso per l'inaugurazione dell'anno accademico 1898-99 presenta una lettura della politica ecclesiastica di Cavour, messa a confronto con quella dei Governi di fine secolo<sup>21</sup>. Il risultato è uno studio di ampio respiro, chiaro negli assunti e nelle tesi giurisdizionalistiche sposate dall'autore, ma privo di una vera originalità nell'analisi delle vicende propriamente storico-giuridiche. Non era questo il registro che gli si confaceva di più. Anche in seguito, quando – rarissime volte – si cimentò in argomenti storici, egli utilizzò sempre l'argomento retrospettivo ai fini dell'interpretazione del diritto vigente, a suffragio o contro determinati obiettivi di politica ecclesiastica, e mai come forma di indagine autonoma.

Considerate nel complesso, le opere di Domenico Schiappoli del decennio 1890 manifestano una versatilità eclettica, ma anche la ricerca di un' autonoma identità scientifica; una ricerca che, attraverso l'iniziale sondaggio di varie

---

<sup>17</sup> Sul concorso, vinto da Ruffini, si rimanda a ALESSANDRO TIRA, *Francesco Ruffini e l'insegnamento del diritto ecclesiastico a Pavia nell'ultimo decennio del XIX secolo*, in FRANCESCO RUFFINI, *Diritto canonico. Appunti alle lezioni (Pavia, 1892-93)*, cit., pp. 25-29.

<sup>18</sup> GIOVANNI BATTISTA VARNIER, voce *Schiappoli, Domenico*, cit., p. 1827; PIETRO BONFANTE, *Andrea Galante*, in *L'intesa intellettuale*, 1919, p. 130.

<sup>19</sup> ROBERTO SANI, *L'Università di Macerata (1861-1966)*, nel vol. LUIGIAURELIO POMANTE (a cura di), *L'Università di Macerata nell'Italia unita (1861-1966). Un secolo di storia dell'ateneo maceratese attraverso le relazioni inaugurali dei rettori e altre fonti archivistiche e a stampa*, EUM, Macerata, 2012, pp. 113 e 126.

<sup>20</sup> PIETRO VACCARI, *Storia dell'Università di Pavia*, Università di Pavia, Pavia, 1957, pp. 269-274; *amplius* sul contesto in cui Schiappoli si inserì: FEDERICO BATTAGLIA, MARTA BETTINAZZI, FRANCESCO BONO, LUIGI PELLECCHI, *La Facoltà di Giurisprudenza pavese nei primi decenni postunitari*, nel vol. DARIO MANTOVANI (a cura di), *Almum Studium Papiense. Storia dell'Università di Pavia, II. Dall'età austriaca alla nuova Italia*, Cisalpino, Milano, 2017, t. II, p. 1197 ss. (in part. pp. 1216-1217 per il Diritto ecclesiastico).

<sup>21</sup> DOMENICO SCHIAPPOLI, *La politica ecclesiastica del Conte di Cavour e la libera Chiesa in libero Stato. Discorso inaugurale letto nell'Aula Magna della Regia Università di Macerata il 20 novembre 1898*, in *Annuario della Regia Università di Macerata*, 1899, pp. 19-60.

prospettive di studio, approdò rapidamente alla soluzione sistematica che da allora fu sempre il tratto distintivo del giurista. Con un salto prospettico, si può dire che in questa tensione all'ordinata esaustività, Schiappoli trovò un erede ideale – per quanto attestato su tutt'altre posizioni – in Vincenzo Del Giudice, che attraversò il Novecento con l'incessante opera di rielaborazione della materia attraverso la serie di manuali che dominarono la scena editoriale del Diritto ecclesiastico fino agli anni Settanta<sup>22</sup>.

La decisione di concentrarsi sul solo diritto positivo, sciolto dalle matrici storico-giuridiche e politiche (addirittura sublimando la direzione impressa della politica ecclesiastica in un criterio interpretativo di carattere teleologico, impresso nello stesso diritto vigente), non era certamente frutto del caso e lo dimostrò un breve scambio polemico intercorso tra Schiappoli e Ruffini. Approdato finalmente con una collocazione stabile a Macerata, nel 1895 Schiappoli inaugurò l'insegnamento con una prolusione che si colloca a pieno titolo al livello dei manifesti metodologici di Scaduto (1884) e di Ruffini stesso (1891). Pronunciandosi sul tema de *L'indirizzo odierno del diritto ecclesiastico in Italia*<sup>23</sup>, egli sostenne la necessità di prendere le distanze dalla prospettiva meramente accademica, avulsa dalle esigenze della pratica, degli studi condotti in Germania (qui risuona ben più di un'eco della sua diretta esperienza) e focalizzò il discorso proprio sull'«emancipazione» del Diritto ecclesiastico «dalla Storia del diritto e da materie più o meno affini». Tali posizioni gli procurarono la replica di Ruffini, che in un intervento dall'identico titolo apparso (sempre nel 1896) sulle colonne del *Filangieri*<sup>24</sup> riaffermò il valore del metodo storico-giuridico e dell'approccio elaborato della scuola tedesca<sup>25</sup>.

Insomma, se al pari dei due rifondatori della disciplina Schiappoli aveva appreso e metabolizzato la lezione mitteleuropea (e lo testimoniano non soltanto la monografia sulla *Prescrizione del diritto di patronato*, ma altresì il costante ricorso alla letteratura tedesca, almeno fino ai primi anni del nuovo secolo), non ne era però rimasto affascinato. Anzi: neppure convinto, a differenza di Ruffini e in parte anche di Scaduto. In tutta evidenza gli risultava più congeniale l'approccio assimilato dallo studio del diritto francese, improntato a interventi organici, di normativa prettamente statale e il più possibile alie-

---

<sup>22</sup> SILVIO FERRARI, *Ideologia e dogmatica nel diritto ecclesiastico italiano. Manuali e riviste (1929-1979)*, Giuffrè, Milano, 1979, p. 133 ss.

<sup>23</sup> DOMENICO SCHIAPPOLI, *L'indirizzo odierno del diritto ecclesiastico in Italia. Prolusione letta il 25 novembre 1895*, Piero, Napoli, 1896.

<sup>24</sup> FRANCESCO RUFFINI, *L'indirizzo odierno del diritto ecclesiastico in Italia*, ora nel vol. MANLIO MIELE (a cura di), *Gli insegnamenti*, cit., pp. 599-607.

<sup>25</sup> Cfr. ALESSANDRO TIRA, *Alle origini del diritto ecclesiastico italiano. Prolusioni e manuali tra istanze politiche e tecnica giuridica (1870-1915)*, Giuffrè, Milano, 2018, in part. pp. 242-251.



na da meccanismi di ricezione o rimando al diritto della Chiesa e delle confessioni. Interventi, soprattutto, capaci di ridisegnare interi settori del diritto vigente per attuare una precisa concezione del compito dello Stato anche in questo campo. Ciò, del resto, corrispondeva all'idea che Schiappoli sempre ebbe della centralità dello Stato in generale e della sua funzione in materia ecclesiastica nello specifico:

«Lo Stato, sia nella sua primaria ed essenziale funzione di creazione o dichiarazione e di tutela del diritto (organo giuridico) per assicurare la coesistenza dei consociati, sia nell'altra, non meno importante oggidì e direi quasi essenziale al suo concetto odierno, funzione integratrice dell'opera dei privati o singolarmente presi o riuniti in associazione, allorché si tratta di rilevanti interessi generali, ai quali gli uni e le altre non potrebbero provvedere o provvederebbero malamente (organo integratore dell'attività sociale), ha sempre per fine uno scopo politico, cioè il benessere materiale e spirituale dei consociati, scopo al quale evidentemente mirano anche i provvedimenti di simile genere, che si pretendono contrarii alla Chiesa ed alla religione»<sup>26</sup>.

Sul finire del XIX Secolo le due anime del Diritto ecclesiastico italiano si erano ormai definite, almeno *in nuce*: da un lato, quella storico-giuridica che aveva come capofila Francesco Ruffini e per eredi ben pochi studiosi, persino tra i diretti allievi del Maestro piemontese (di fatto, i soli Galante e Moresco, oltre a Giovanni Tamassia che per altre vie restò sempre fedele all'impronta della Storia del diritto); dall'altro lato, quella di impronta positivista, la cui via era stata aperta da Francesco Scaduto, ma che trovò il suo più robusto organizzatore proprio in Domenico Schiappoli, prima della generazione che, con un ulteriore passaggio di consegne, avrebbe riletto la materia alla luce della dogmatica giuridica.

Non che tra le due linee di tendenza originarie vi fosse una sostanziale diversità di vedute sul senso ultimo della materia: l'idea di un diritto che fosse «ecclesiastico» perché *da applicarsi* dall'esterno alla Chiesa, nella logica di un progresso sociale, economico e morale il cui garante era lo Stato, protagonista della vicenda con i suoi strumenti giurisdizionalisti, accomunava tutti questi studiosi (Ruffini incluso, come dimostrano al di là di ogni possibile dubbio le sue *Lezioni di diritto canonico* per l'anno 1892-93). Pur nella comunanza di scopi, vi erano però significative divergenze di prospettiva, di analisi e di metodo giuridico, ed è a partire da queste che si aprirono o, viceversa,

---

<sup>26</sup> Così nel capo dedicato ai «principii generali» della materia, in DOMENICO SCHIAPPOLI, *Manuale del diritto ecclesiastico*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1902, pp. 3-4.



si chiusero determinati percorsi di indagine. Sul finire del secolo, ciò fu reso evidente dal confronto a distanza tra Schiappoli e Ruffini del 1896, prima avvisaglia di un pluralismo di vedute interno alla materia, in un periodo in cui nella quasi totalità delle Università del Regno gli insegnamenti di Diritto canonico o ecclesiastico venivano affidati a docenti di ambiti diversi i quali, pur sforzandosi talora di elaborare prospettive fondate su spunti originali, raramente approdavano a esiti convincenti<sup>27</sup>.

Per una curiosa coincidenza, tra Ruffini e Schiappoli – le due personalità più distanti, nel dibattito di fine secolo – vi fu un ideale passaggio di consegne nella sede di Pavia, l'Università che, come pochissime altre in Italia, sul finire del secolo investì qualche risorsa sull'insegnamento del Diritto ecclesiastico, principalmente per interessamento dello storico del diritto Pasquale Del Giudice. Qui Ruffini aveva tenuto il suo primo corso ufficiale nell'anno accademico 1892-93, per poi spostarsi anzitempo a Genova; e qui Schiappoli giunse all'alba del nuovo secolo, dopo l'"interregno" del civilista Vincenzo Simoncelli, che diede alla materia un'interpretazione orientata all'esegesi del diritto vigente, ma poco sistematica e tendenzialmente debitrice, in origine, delle concezioni ruffiniane.

Lo Schiappoli che approdò all'*Alma Ticinensis Universitas* nel novembre del 1900 era un professore di trent'anni appena compiuti, il quale – come Ruffini e Scaduto prima di lui – malgrado la giovane età aveva già maturato una propria concezione del Diritto ecclesiastico ed anche una precisa sistematica per organizzare i contenuti della materia e la loro esposizione, come dimostrano le lezioni per il suo primo anno pavese<sup>28</sup>. L'esito della riflessione condotta fino a quel momento fu la sua prima e forse più dettagliata trattazione: il *Manuale del diritto ecclesiastico* pubblicato nel 1902 dall'Unione Tipografico-Editrice di Torino (che, vale la pena di osservare, campeggiava tra i maggiori editori giuridici dell'epoca, o forse era addirittura il principale<sup>29</sup>). L'opera inaugurò quello che, con gli anni, divenne il tratto precipuo della produzione scientifica di Schiappoli, ossia la «serie di apprezzati manuali, che ricevettero sempre una diversa impostazione, pur risultando rispondenti ad una unica linea di pensiero», espressamente giurisdizionalista<sup>30</sup>. È però un giurisdizionalismo pragmatico, che ebbe – per così dire – un manifesto programmatico nel saggio

---

<sup>27</sup> Su questo specifico profilo cfr. ALESSANDRO TIRA, *Alle origini del diritto ecclesiastico italiano*, cit., cap. II.

<sup>28</sup> DOMENICO SCHIAPPOLI, *Appunti di diritto ecclesiastico. Anno scolastico 1900-1901*, Bruni, Pavia, 1901.

<sup>29</sup> NICOLA TRANFAGLIA, ALBERTINA VITTORIA, *Storia degli editori italiani*, Laterza, Roma-Bari, 2007, p. 209.

<sup>30</sup> GIOVANNI BATTISTA VARNIER, voce *Schiappoli, Domenico*, cit., p. 1828.

del 1903 con cui l'ordinario pavese rispose a un intervento "de combat" di Francesco Scaduto, intitolato *Sottomettiamo legalmente il papa*<sup>31</sup>. Nella sua replica (che con significativo stemperamento lessicale abbandona l'esortativo e intitola il saggio: *L'assoggettamento legale del Papa*<sup>32</sup>), Schiappoli combina una sottile disamina del diritto vigente con la realistica descrizione della situazione sociale, culturale e politica dell'Italia. Soprattutto, non esita a criticare la soluzione proposta da Scaduto e a prendere le distanze da un modo – a suo avviso – ancora troppo apertamente "politico" di concepire la funzione del diritto avente a oggetto la Chiesa cattolica. Sono segnali della maturazione dello studioso, capace ormai di sviluppare posizioni autonome e anzi critiche verso il suo stesso Maestro (del quale, nondimeno, continua a professarsi affezionato allievo, come si evince dalla dedica del *Manuale* del 1913). Sotto questo profilo parrebbe opportuna una rilettura complessiva del pensiero di Schiappoli, per comprendere se e dove il "cono d'ombra" di Scaduto abbia portato a un appiattimento prospettico delle posizioni dello studioso, anche laddove esse manifestavano in realtà tratti di originalità rispetto a quelle del suo predecessore sulla cattedra napoletana.

Tornando ora alla serie delle pubblicazioni manualistiche, il continuo lavoro di riorganizzazione e di sintesi della materia, che si può ripercorrere attraverso la sequenza delle raccolte di lezioni e trattazioni che Schiappoli diede alle stampe tra il 1901 e il 1940, testimonia l'inesausta ricerca metodologica, sempre volta a perfezionare una sistematica che armonizzasse la normativa vigente, fin nei dettagli talora minuti ed eterogenei, con le linee di fondo del sistema del diritto ecclesiastico.

Tra i molti elementi che meritano di essere approfonditi, si segnala il fatto che Schiappoli fu il primo, nelle lezioni di inizio secolo e nel *Manuale* licenziato da Pavia, a impostare la trattazione della materia ordinandone gli istituti secondo le diverse *libertà* che essi tutelavano: di religione, di coscienza e di culto. Negli stessi anni, Ruffini elaborava il concetto di libertà religiosa sotto il profilo della storia delle idee<sup>33</sup>, ma molto tempo doveva passare ancora, prima di giungere alla teorizzazione del corrispondente «diritto pubblico subiettivo»<sup>34</sup>. Se nella riflessione di Ruffini la libertà religiosa crebbe gradualmente di importanza, da ideale filosofico e politico a criterio di determinazio-

---

<sup>31</sup> FRANCESCO SCADUTO, *Sottomettiamo legalmente il papa*, in *XX settembre*, n.u., 1903.

<sup>32</sup> DOMENICO SCHIAPPOLI, *L'assoggettamento legale del Papa*, in *Rivista critica di Diritto e Giurisprudenza*, 1903, pp. 189-202.

<sup>33</sup> FRANCESCO RUFFINI, *La libertà religiosa. Storia dell'idea*, Bocca, Torino, 1901.

<sup>34</sup> Il riferimento, naturalmente, è al FRANCESCO RUFFINI, *La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Bocca, Torino, 1924.

ne dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa (ancora nelle prime lezioni torinesi della fine del decennio 1900), fino ad assurgere a scopo precipuo del Diritto ecclesiastico (1924), nell'opera di Schiappoli le «libertà» positivizzate dall'ordinamento furono poste sempre in stretta correlazione con l'affermazione della sovranità dello Stato e mediatamente con la sua azione emancipatrice delle coscienze individuali. Si tratta di due opzioni – quelle di Ruffini e di Schiappoli – figlie della medesima epoca e di concezioni di partenza comparabili, se non prossime, ma destinate in prospettiva a portare frutti assai diversi<sup>35</sup>.

La presenza a Pavia segnò per l'allievo di Scaduto una fase di fervida attività accademica, ma anche professionale e sociale, rispetto alla quale sarebbe auspicabile svolgere una compiuta indagine, cosa che ancora non è stata fatta. Ne resta traccia, indirettamente, nel commiato che l'Ateneo pavese diede, undici anni dopo, a quello che nel frattempo era divenuto un professore maturo, tenuto in alta considerazione dall'intera comunità accademica e attivo nelle vicende della città lombarda. Un centro di medie dimensioni, che tuttavia era in prima linea nei più vivi movimenti di opinioni politiche e indirizzi culturali per la presenza di una delle maggiori Università nazionali<sup>36</sup>. La notizia del trasferimento a Napoli «dell'illustre professore Domenico Schiappoli, ordinario di Diritto ecclesiastico» – come affermò Luigi Berzolari – «fu appresa con profondo rammarico non soltanto dai colleghi ma dall'intera cittadinanza». Proseguiva l'allora Rettore, con parole non usuali né di circostanza:

«Sicuro di rendermi interprete del sentimento di tutto il Corpo accademico, all'ottimo amico, che ci fu strenuo compagno in momenti penosi della nostra vita universitaria, e che lascia tra noi così gradito e incancellabile ricordo di Sé e dell'opera Sua di studioso e d'insegnante, invio nella nuova sede, coi saluti più affettuosi, l'augurio cordiale di felice avvenire»<sup>37</sup>.

I calorosi auspici del Rettore si sommarono al riconoscimento già espresso dalla Facoltà giuridica, la quale nell'adunanza del 13 novembre 1911 aveva deliberato all'unanimità la nomina di Schiappoli a «Professore onorario», titolo che avrebbe accompagnato l'ecclesiasticista per il prosieguo della carriera<sup>38</sup>.

---

<sup>35</sup> Cfr. SILVIO FERRARI, *Il giovane Ruffini e la formazione del diritto ecclesiastico italiano*, nel vol. FRANCESCO RUFFINI, *Diritto canonico Appunti alle lezioni (Pavia, 1892-93)*, cit., pp. 59-62.

<sup>36</sup> Cfr. MARINA TESORO, *La città e l'università da Cavour a Giolitti*, nel vol. DARIO MANTOVANI (a cura di), *Almum Studium Papiense*, cit., pp. 1033-1042.

<sup>37</sup> Per questa e le precedenti citazioni: LUIGI BERZOLARI, *Relazione letta dal Rettore Magnifico*, in *Annuario della Regia Università di Pavia, 1911-12*, p. 15.

<sup>38</sup> *Ibidem*. Lo studioso, infatti, si presenta come «Prof. ordinario nella R. Università di Napoli» e «Prof. onorario della R. Università di Pavia» nella terza edizione del suo manuale, dedicata a Francesco

### 3. ... e ritorno: un percorso in solitaria

Un dettaglio forse poco noto del *cursus* accademico del giurista di San Biase è che, prima di lasciare Pavia, egli aveva assicurato la successione sulla cattedra di Diritto ecclesiastico nell'Università di Macerata, sua precedente sede, dove per un decennio la materia era stata coperta per supplenza. Il 23 dicembre 1910 si era infatti concluso il concorso per un posto di straordinario; relatore era appunto Domenico Schiappoli e vincitore risultò Mario Falco, il primo degli allievi torinesi di Francesco Ruffini<sup>39</sup>. Falco sarebbe rimasto nell'Ateneo marchigiano soltanto per un biennio, prima di passare a Parma, ma il dato rilevante è che con quel concorso il numero degli accademici della materia segnava sulla scena nazionale un incremento minimo eppure importantissimo, se si considera che a quella data si contavano in ruolo solo Scaduto a Napoli, Ruffini a Torino (da poco tornato al Diritto ecclesiastico dopo quasi un decennio di servizio come storico del diritto) e Schiappoli stesso a Pavia, mentre Galante restava a Innsbruck e Moresco si accingeva a salire in cattedra a Genova (1911). Una significativa crescita dell'organico degli ecclesiasticisti si sarebbe avuta solo dalla fine degli anni Venti (ancora nel 1924 gli ordinari della materia erano solo sette<sup>40</sup>), per poi conoscere una netta affermazione negli anni Trenta, di pari passo con l'istituzione degli insegnamenti di Diritto canonico, a valle del Concordato<sup>41</sup>. È però negli anni di inizio secolo che si posero le basi per quella svolta e Schiappoli vi ebbe un ruolo da protagonista, sia pure più defilato rispetto agli altri Maestri.

Sembra interessante, a questo punto, svolgere una riflessione sul dato anagrafico di Domenico Schiappoli, per meglio contestualizzarne la figura nel panorama di una materia che andava popolandosi di nuovi volti e orientamenti. Nato sul finire del 1870, egli era pressoché coetaneo di Andrea Galante (nato a Casale Monferrato il 30 luglio 1871 e per vari anni, tra fine Ottocento e primi del Novecento, indicato dagli annuari pavesi come libero docente nella *Ticinensis Universitas*)<sup>42</sup>; era di poco più giovane di Francesco Ruffini (Lessolo

---

Scaduto; DOMENICO SCHIAPPOLI, *Manuale di Diritto ecclesiastico*, Pietro, Napoli, 1913, frontespizio.

<sup>39</sup> ROBERTO SANI, *L'Università di Macerata (1861-1966)*, cit., p. 126.

<sup>40</sup> Cfr. ALESSANDRO TIRA, *Due episodi di vita accademica nelle lettere inedite di Emilio Betti a Mario Falco (1922-1931)*, in *Annali di Storia delle Università italiane*, 2, 2022, p. 316.

<sup>41</sup> MARIA VISMARA MISSIROLI, *Diritto canonico e scienze giuridiche. L'insegnamento del diritto della Chiesa nelle università italiane dall'Unità al Vaticano II*, Cedam, Padova, 1998, pp. 82-96.

<sup>42</sup> PAOLO CAMPONESCHI, voce *Galante, Andrea*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LI, 1998, consultabile al sito [www.treccani.it](http://www.treccani.it). Circa le vicende accademiche di Galante si vedano invece ALESSANDRO TIRA, *Francesco Ruffini e l'insegnamento del diritto ecclesiastico*, cit., pp. 42-52 e Id., *Svevo, Galante e il diritto canonico: un'ipotesi ricostruttiva. A proposito del volume di Alessandro Albisetti*,

Canavese, 10 aprile 1863)<sup>43</sup> e non eccessivamente distante per età nemmeno dal suo diretto Maestro, Francesco Scaduto (Bagheria, 28 luglio 1858)<sup>44</sup>. Se non si amplia il discorso fino a ricomprendere l'apporto che venne al nascente «Diritto ecclesiastico in senso moderno» dagli storici del diritto – che fino a tutti gli anni Venti del Novecento, in dottrina, furono la componente di gran lunga maggioritaria<sup>45</sup> – o da personalità come Cesare Olmo e Giovanni Tiepolo (che diedero all'accademia fortunate opere di taglio teorico-pratico, senza però farne parte)<sup>46</sup>, il panorama delle prime due generazioni di ecclesiastici si riduce a questi quattro nomi, ai quali si può aggiungere, a distanza di qualche anno, il già menzionato Mattia Moresco (che fu allievo a Genova di Ruffini)<sup>47</sup>. Almeno fino al 1911, ossia l'anno in cui Schiappoli giunse a Napoli, questi rimasero i soli cattedratici della materia, come si è detto: Scaduto a Napoli e poi a Roma; Ruffini a Genova e poi a Torino; Schiappoli stesso a Pavia e poi nell'Ateneo federiciano.

Il giurista abruzzese era dunque allievo di uno dei rifondatori del diritto ecclesiastico e al tempo stesso si trovava, dal punto di vista anagrafico, in una posizione che favoriva l'instaurarsi di una dialettica, se non paritetica, quantomeno aperta, tra le personalità accademiche di spicco in quegli anni. L'esempio più evidente è il vivace confronto che si innescò proprio tra Ruffini e Schiappoli nel 1896, attorno alla prolusione di quest'ultimo dal titolo *L'indirizzo odierno del diritto ecclesiastico in Italia*, alla quale Ruffini rispose con uno scritto dall'identico titolo. In quel caso, l'oggetto del contendere era un elemento essenziale del diritto ecclesiastico che si andava ricostruendo su nuove basi, ossia l'importanza dell'elemento storico nella strutturazione della nuova disciplina.

Su un altro fronte, però, l'approssimativa “omogeneità anagrafica” con i rispettivi Maestri collocò Schiappoli e Galante e, sia pure con qualche anno di

---

«Diritto e cultura» (Giuffrè, Milano, 2021), in *Diritto e Religioni*, 2, 2021, pp. 859-864.

<sup>43</sup> Per tutti: FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, voce *Ruffini, Francesco*, in *Dizionario biografico dei Giuristi italiani*, cit., pp. 1753-1755.

<sup>44</sup> Per tutti: SALVATORE BORDONALI, voce *Scaduto, Francesco*, in *Dizionario biografico dei Giuristi italiani*, cit., pp. 1814-1816.

<sup>45</sup> Si consenta di rimandare sul punto ancora ad ALESSANDRO TIRA, *Alle origini del diritto ecclesiastico italiano*, cit., in part. pp. 367-373.

<sup>46</sup> Cenni in FRANCO EDOARDO ADAMI, *La manualistica italiana di diritto ecclesiastico tra fine '800 ed inizi del '900*, nel vol. GIOVANNI BATTISTA VARNIER (a cura di), *La costruzione di una scienza nuova per la nuova Italia: dal diritto canonico al diritto ecclesiastico*, EUM, Macerata, 2011, p. 109 ss.

<sup>47</sup> GIOVANNI BATTISTA VARNIER, *Mattia Moresco (1877-1946) ecclesiasticista dimenticato e rettore dell'Università di Genova. Tra sapere e potere accademico*, nel vol. VITO PIERGIOVANNI (a cura di), *Sapere accademico e pratica legale fra Antico Regime ed unificazione nazionale*, Accademia Ligure di Scienze e Lettere, Genova, 2009, pp. 53-84.

distacco, Mattia Moresco (che proprio mentre Schiappoli approdava a Napoli completava, a Genova, la rosa dei primi cattedratici) in una curiosa posizione di isolamento rispetto alle successive generazioni di allievi dei loro stessi Maestri. È, questa, la percezione che emerge dalle stesse testimonianze di vita accademica che ci sono pervenute, in particolare – per l'importanza della fonte – dalle lettere di Jemolo a Falco<sup>48</sup>. Dalle citazioni presenti nella corrispondenza risulta chiaro che i rapporti dei due allievi torinesi di Ruffini con Schiappoli (e, per altro verso, Galante) furono sempre rarefatti e distanti. E non solo. Risulta altresì chiaro che i rapporti con quella sparuta generazione più matura rimasero sostanzialmente congelati in un rispetto formale che lascia trasparire notevoli distanze umane e scientifiche. Ve n'è conferma nel piccolo nucleo di risposte che Schiappoli scrisse a Falco, perlopiù in replica a comunicazioni che si intuiscono formali e concentrate sul solo piano accademico. Nelle lettere passano gli anni, ma la trama resta sempre la stessa, con lo studioso più giovane che omaggia di gradite pubblicazioni il più anziano e affermato, il quale ringrazia con espressioni che paiono sincere e, talvolta, corregge o critica nel merito. Con cordialità e stima, ma sempre da una posizione accademica che non è, né accenna a voler diventare paritaria<sup>49</sup>. È una vicenda ben diversa non solo da quella dei rapporti tra i medesimi Falco e Jemolo, i cui sviluppi si colgono direttamente dalle lettere, ma anche dalle reti di relazioni, confronti e talvolta scontri che gli stessi ebbero con gli altri studiosi che via via comparvero sulla scena tra gli anni Venti e Trenta. Guardando alle generazioni giunte in cattedra dal terzo decennio del secolo, l'instaurarsi di rapporti buoni o meno buoni, ma in ogni caso significativi, fu, alla lunga, un esito spontaneo della condivisione di interessi di studio, posizioni accademiche e senso di appartenenza a una disciplina che, negli anni Trenta, si era ormai consolidata non solo nei piani di studio ma anche nell'organico in servizio nelle università di tutta

---

<sup>48</sup> ARTURO CARLO JEMOLO, *Lettere a Mario Falco, I (1910-1927)*, a cura di MARIA VISMARA MISSIROLI, Giuffrè, Milano, 2005 e ARTURO CARLO JEMOLO, *Lettere a Mario, II (1928-1943)*, a cura di MARIA VISMARA MISSIROLI, Giuffrè, Milano, 2009. Da quasi due decenni la pubblicazione di questi volumi ha offerto agli studiosi di diritto ecclesiastico e della storia in genere della cultura giuridica italiana uno strumento di ricerca prezioso ed estremamente fruibile. Proprio questi pregi, però, rendono ancor più importante il *caveat* che sempre vale per le fonti, circa la necessità di tenerne in considerazione anche i limiti, in questo caso dati dall'essere voce di una delle parti in causa nei giochi accademici dell'epoca. Ciò è necessario per non cadere nella tentazione di leggere le dinamiche accademiche degli anni interessati dall'epistolario – ossia l'intero trentennio formativo dell'identità disciplinare del diritto ecclesiastico contemporaneo, dopo che l'identità scientifica si era definita nei decenni a cavallo del secolo – dal solo punto di vista di Jemolo e di Falco (parzialmente e di riflesso, stante l'assenza delle sue lettere e risposte alle lettere dell'amico e collega).

<sup>49</sup> Le lettere sono conservate presso la Sezione di Diritto ecclesiastico e canonico del Dipartimento "Cesare Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, nel Fondo Mario Falco – cartella *Schiappoli, Domenico*.

Italia. Per fissare un primo punto circa il percorso biografico e accademico di Schiappoli, pare da non escludere l'ipotesi che vi sia stato anche questo elemento generazionale e relazionale, tra i motivi per cui uno dei principali esponenti della rinascita del Diritto ecclesiastico fu dimenticato quasi subito, dopo la morte.

A ciò, sicuramente, contribuì quello che forse fu un suo tratto caratteriale, ossia la tendenza a lavorare "in solitaria", e che rappresenta un secondo punto fermo dell'esperienza accademica di Schiappoli. Lo dimostra il fatto che né a Pavia, dove fu di ruolo per un decennio tra il 1901 e il 1911 e dove pure ebbe una posizione di primo piano nella vita della Facoltà, né a Napoli, dove fu attivo per un trentennio, dal 1911 al pensionamento nel 1941, lasciò allievi diretti. Anzi, dopo il fulmineo passaggio di Vincenzo Del Giudice, tra il 1941 e il 1943, fu un allievo di quest'ultimo, Mario Petroncelli, a salire sulla cattedra partenopea, proprio mentre Domenico Schiappoli, provato da vicende familiari (aveva perso l'unica figlia nei bombardamenti della città), si ritirava dalla scena accademica, malgrado l'invito rivoltogli dalla Facoltà di tornare a tenere dei corsi nell'autunno del 1943, a Liberazione avvenuta<sup>50</sup>. Quando Schiappoli morì, il 12 maggio 1945, toccò a Petroncelli scriverne il necrologio accademico, e nella freddezza dei pochi paragrafi comparsi sulle pagine del *Diritto ecclesiastico* insieme a una sommaria bibliografia, si può percepire la distanza scientifica, ideologica, generazionale e forse persino umana che separava il nuovo cattedratico dal suo predecessore. Schiappoli come figura solitaria, dunque, innanzi tutto sul piano delle relazioni accademiche. Da questo punto di vista potrebbero aggiungere elementi di qualche interesse per ricostruire le reti di relazioni accademiche del giurista i rapporti che lo legarono – se così fu – ad alcune personalità minori attive a Napoli tra gli ultimi anni del suo insegnamento e l'immediato Dopoguerra. Si tratta, in particolare, di Renato Saviano, storico del diritto poi attivo anche nella giovane Università di Bari, a cui fu affidato l'insegnamento del diritto canonico quando la materia fu inserita nei piani di studio, nel 1936<sup>51</sup>, e di Giuseppe Buonocore, del cui insegnamento resta memoria in un paio di *Corsi* a stampa<sup>52</sup>. Quest'ultimo aveva ottenuto fin dal 1932 – sarebbe significativo sapere se con il beneplacito di Schiappoli o se con appoggi diversi, magari anche in contrasto con le posizio-

---

<sup>50</sup> GIOVANNI BATTISTA VARNIER, voce *Schiappoli, Domenico*, cit., p. 1827.

<sup>51</sup> Encomiastiche e complessivamente prive di spunti originali sono le considerazioni svolte da RENATO SAVIANO, *Il diritto canonico nelle Università italiane. Prolusione letta il 21 dicembre 1936*, GUF "Mussolini", Napoli, 1937.

<sup>52</sup> GIUSEPPE BUONOCORE, *Corso di diritto ecclesiastico*, Morano, Napoli, [1945?] e ID., *Corso di diritto canonico*, Morano, Napoli, 1948.



ni dell'ordinario – la libera docenza, tra le ironie di Jemolo che fu in commissione<sup>53</sup>. Malgrado queste compresenze di seconda fila, Schiappoli non lasciò dietro di sé né una scuola, né una rete di collaborazioni o rapporti accademici che portassero avanti, attualizzandolo, il suo pensiero scientifico e l'approccio metodologico; anzi dalla lettura degli stessi testi di Saviano e Buonocore si rileva come i due studiosi fossero influenzati semmai dal pensiero di Vincenzo Del Giudice, non da quello del giurista di San Biase.

Si deve fare anche un cenno all'elemento che – in senso lato – si può dire “politico” del percorso di Schiappoli. Egli seguì sempre un approccio di stampo liberale e positivistico e improntò l'insegnamento a concezioni laiche o apertamente anticlericali. Un'impostazione che i critici potevano definire «massonico-liberale», come scrisse la *Civiltà Cattolica* recensendo il suo primo manuale<sup>54</sup>, anche perché Schiappoli – al di là della sua probabile appartenenza di loggia – non fece mai mistero di preferire alle concezioni teocratiche del cattolicesimo ottocentesco il «comune sentimento del progresso dell'umanità» professato dai liberi muratori e dalla loro potente società, la quale, «propagando la fratellanza e l'uguaglianza, combatteva l'ingiustizia ed il privilegio»<sup>55</sup>. Pur tenendosi fino all'ultimo fedele a simili posizioni, Schiappoli non le tradusse mai in un impegno politico attivo, e questo tratto lo distingue nettamente sia da Scaduto, da un lato (che da senatore, negli ultimi anni della carriera, si avvicinò al regime), sia da Ruffini (che fu senatore e ministro), sia dallo stesso Galante che, pur con incarichi meno in vista rispetto ai due Maestri, fu molto impegnato, negli ultimi anni prima della prematura scomparsa nel 1919, in attività di propaganda culturale, soprattutto all'estero, a favore della causa nazionale italiana.

Se Schiappoli non tentò passi nella politica attiva all'epoca in cui il vento soffiava a favore delle sue idee, men che meno l'avrebbe fatto quando, con il sopravvento del fascismo, le cose presero tutt'altra piega. Anzi, così come Ruffini fu antifascista in nome dei valori espressi in ben note opere, Schiappoli lo fu in nome delle proprie idee di progresso e, per quanto non giungesse a rifiutare il giuramento al regime del 1931, nel 1925 aveva però apposto la

---

<sup>53</sup> ARTURO CARLO JEMOLO, *Lettere a Mario Falco*, II, cit., p. 320: «Sono stato a Roma [...] a dare la libera docenza a Buonocore», annotava Jemolo in una lettera scritta in quell'occasione, e chiosava sulla difensiva: «Non mi scuso: io non so dire di no» (p. 246). Più avanti nel tempo (16 ottobre 1936) riportava una voce, chiosando in modo altrettanto poco lusinghiero: «Mi hanno detto [...] di un articolo di mons. Romani, quello della rivista di morale e diritto, in cui si direbbe che l'Italia non possiede che tre professori di diritto ecclesiastico degni del nome; il primo e maggiore sarebbe Buonocore, il secondo Del Giudice, il terzo, Badii. Povero don Vincenzino [Del Giudice]!».

<sup>54</sup> *Un nuovo manuale di diritto ecclesiastico*, in *La Civiltà Cattolica*, 10, 1903, pp. 69-75.

<sup>55</sup> DOMENICO SCHIAPPOLI, *La condanna canonica della massoneria*, cit., p. 38.



propria firma al manifesto degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce. È interessante notare come – in una singolare convergenza che forse più tardi esercitò qualche influsso sull’effimera successione napoletana – firmassero quel documento sia l’anticlericale Schiappoli, sia il cattolico osservante Del Giudice<sup>56</sup>. Da allora l’isolamento accademico dell’ordinario napoletano divenne anche politico e sembra rilevante il timore, espresso ancora una volta da Jemolo a Falco negli anni Trenta, di “fare la fine” di Schiappoli: tenuto lontano, presumibilmente per diretta indicazione del Ministero, da tutte le commissioni di concorso e dalle responsabilità accademiche di maggior peso<sup>57</sup>. Sarebbe opportuno, a questo riguardo, compiere ricerche presso gli archivi dell’epoca, per comprendere se e in quale misura il docente fosse oggetto di attenzioni o sorveglianza da parte della polizia politica del regime.

Queste linee eterogenee, che però convergevano verso un progressivo isolamento dell’uomo e dello studioso, trovano una consonanza anche dal punto di vista editoriale, poiché gli anni del rientro a Napoli furono contrassegnati per Schiappoli dal ripiegamento verso una dimensione regionale e, da ultimo, indiscutibilmente periferica delle collocazioni prescelte per la stampa delle sue opere. Inizialmente vi fu un passaggio con la casa editrice Pierro, per la terza edizione del *Manuale* (1913). Pierro fu uno dei riferimenti dell’*élite* liberale partenopea e meridionale (vi collaboravano personalità della levatura di Benedetto Croce, almeno prima dell’incontro con Laterza)<sup>58</sup>, ma non poteva vantare una presenza sulla scena nazionale paragonabile alle case di Torino (in particolare quella dei fratelli Bocca e l’Unione Tipografico-Editrice) con cui l’ecclesiasticista aveva pubblicato negli anni a cavallo dei due secoli. La tendenza si accentuò con la più prolifica collaborazione che Schiappoli stabilì con l’editore Lorenzo Alvano, per i cui tipi uscirono la prolusione e le *Lezioni* dell’anno del rientro a Napoli (1911)<sup>59</sup>, la penultima versione compiuta del *Manuale*, nel 1924<sup>60</sup>, il *Corso* aggiornato al nuovo diritto concordatario<sup>61</sup> e

---

<sup>56</sup> Cfr. GIORGIO BOATTI, *Preferirei di no. Le storie dei dodici professori che si opposero a Mussolini*, Einaudi, Torino, pp. 44 e 189.

<sup>57</sup> ARTURO CARLO JEMOLO, *Lettere a Mario Falco*, II, cit., p. 194.

<sup>58</sup> NICOLA TRANFAGLIA, ALBERTINA VITTORIA, *Storia degli editori italiani*, cit., p. 183.

<sup>59</sup> DOMENICO SCHIAPPOLI, *Il riordinamento della proprietà ecclesiastica in Italia. Prolusione al corso di Diritto ecclesiastico tenuta addì 11 gennaio 1912*, Alvano, Napoli, 1912 e ID., *Diritto ecclesiastico. Lezioni dettate durante l’anno 1911-12*, Alvano, Napoli, 1912.

<sup>60</sup> DOMENICO SCHIAPPOLI, *Manuale di Diritto ecclesiastico*, Alvano, Napoli, 1924. Si noti che l’A. designa questa come la «4<sup>a</sup> edizione» dell’opera, indicando come «terza» e non «seconda» quella edita da Pierro nel 1913: non constano tuttavia nuove edizioni in forma di manuale compiuto tra il 1902 e il 1913, a meno che Schiappoli non considerasse tali proprio le *Lezioni* del 1911-12.

<sup>61</sup> DOMENICO SCHIAPPOLI, *Corso di Diritto ecclesiastico tenuto nell’anno scolastico 1929-30*, Alvano, Napoli, 1930.

l'esposizione di diritto matrimoniale canonico che la riforma del diritto ecclesiastico rendeva necessario complemento della materia<sup>62</sup>. Infine, univocamente proiettati sulla dimensione editoriale locale – nella misura in cui si può definire “locale” il bacino di utenza di un'Università a cui faceva capo allora l'intero Meridione continentale d'Italia – furono la quinta edizione del *Manuale* (di cui consta essere stato pubblicato solo il primo volume), nel 1934<sup>63</sup>, e gli ultimi *Corsi*, negli anni 1938-39 e 1940-41<sup>64</sup>. Non vi sono prove dirette al riguardo, ma non si può escludere che l'ostilità del regime fascista possa avere avuto un peso nel determinare la progressiva marginalizzazione della produzione scientifica di Schiappoli. Elementi in tale direzione si possono desumere dalla vicenda di uno scritto minore dello stesso periodo (1941), che l'autore destinò all'*Archivio di Diritto ecclesiastico* e che fu dapprima impaginato e poi stralciato dalla rivista, e tuttavia fatto oggetto di stroncatura in una breve recensione – che si può ascrivere a Ermanno Graziani – apparsa su *Il Diritto ecclesiastico*<sup>65</sup>.

L'intreccio di situazioni personali, accademiche, politiche ed editoriali fin qui ripercorso delinea – a partire da dati estrinseci, in attesa e nell'auspicio che si possano ricomporre anche documenti che attengano direttamente alla vicenda biografica di Schiappoli – il quadro entro il quale si sviluppò l'insegnamento del giurista di Campobasso nel trentennio della sua presenza all'Università fondata da Federico II. Di sicuro, la panoramica della sua produzione manualistica mette in luce un catalogo che copre quasi per intero le prime stagioni del diritto ecclesiastico italiano e che denota notevole impegno e una costanza rara, per uno studioso da sempre aduso a provvedere da sé alla cura delle proprie raccolte di lezioni.

#### 4. L'impronta del giurista liberale

---

<sup>62</sup> DOMENICO SCHIAPPOLI, *Il matrimonio nel Diritto canonico*, Alvano, Napoli, 1929.

<sup>63</sup> DOMENICO SCHIAPPOLI, *Manuale di Diritto ecclesiastico. Volume primo*, Torella, Napoli, 1934.

<sup>64</sup> Rispettivamente: DOMENICO SCHIAPPOLI, *Corso di Diritto ecclesiastico. Anno scolastico 1938-39*, Stabilimento Tipografico Editoriale, Napoli, 1939 e Id., *Corso di Diritto ecclesiastico. Anno scolastico 1940-41*, Stabilimento Tipografico Editoriale, Napoli, 1940.

<sup>65</sup> Il saggio è stato recuperato ed edito a cura di chi scrive: DOMENICO SCHIAPPOLI *Sulla natura giuridica del concordato*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 8, 2018, pp. 1-40. Per la contestualizzazione dello scritto nel panorama dell'epoca e per le implicazioni anche “politiche” del tema affrontato, cfr. ALESSANDRO TIRA, *Domenico Schiappoli e la questione della natura giuridica dei concordati*, cit. La recensione è la seguente: E.G. [ERMANNANO GRAZIANI], *Recensione a Prof. Domenico Schiappoli, Sulla natura giuridica del concordato*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1940, pp. 455-456.

In conclusione, pare utile sintetizzare brevemente alcuni tratti salienti del pensiero di Domenico Schiappoli, per come essi emergono dalla lettura dei suoi scritti. Una ricostruzione complessiva dell'opera e del pensiero dell'allievo di Scaduto è impresa ancora da tentare, ma già allo stato attuale è possibile indicarne come certi alcuni caposaldi.

In primo luogo, la continuità. Le coordinate di fondo del pensiero di Schiappoli si svilupparono negli anni a cavallo tra i due secoli e ad esse egli si tenne fedele fino all'ultimo, ribadendo la bontà dell'impostazione positivista e giurisdizionalista ben oltre la svolta del 1929<sup>66</sup>. Ciò distingue il suo pensiero sia da quello di Ruffini, che progressivamente spostò l'accento dall'affermazione dei diritti dello Stato sulla Chiesa cattolica al tema dei diritti di libertà, e da quell'angolo prospettico contestò, ripudiandoli, i Patti Lateranensi; sia da quella di Scaduto, che a fronte della promulgazione della nuova legislazione ecclesiastica prese atto dell'avvenuto cambio di passo e, in certa misura, vi si adattò. Schiappoli, invece, tentò la via – che si sarebbe rivelata un vicolo cieco – di riportare il nuovo diritto entro gli schemi e le prospettive del vecchio sistema, sostenendo posizioni letteralmente *à rebours* rispetto a quanto andava affermandosi nella dottrina prevalente. È il caso, per esempio, della qualificazione dogmatica dei concordati come atti dal natura politica e dagli effetti meramente intraordinamentali, in dipendenza della legge dello Stato che, sola, ha rilevanza giuridica.

In secondo luogo, la sistematicità dell'analisi e dell'esposizione. Si tratta di un profilo al quale Schiappoli tese fin da subito, probabilmente percependo le carenze su questo fronte delle costruzioni dottrinali di Scaduto e Ruffini. Per ricordare un solo esempio, va riconosciuto al giovane Schiappoli il primo tentativo di organizzare gli istituti del diritto ecclesiastico secondo le tre libertà cardinali – di religione, di coscienza e di culto – che si compie nel *Manuale* del 1902 (per poi proseguire). La chiave sistematica è ciò che lo spinge ad affrontare in termini sostanziali e non formali il problema di fondo della giuridicità dell'ordinamento canonico. Da questo punto di vista, la posizione di Schiappoli sulla valenza del diritto della Chiesa è più chiara rispetto a quella di Scaduto, il quale, nel corso del tempo, espresse al riguardo idee che, di volta in volta, ribadivano o ammorbidivano la radicalità della tesi dell'irrelevanza giuridica, se non alla stregua di regole convenzionalmente osservate tra privati. Per Schiappoli, invece, la questione, andava risolta da un punto di vista pratico: il diritto canonico è una premessa per il diritto ecclesiastico dello Stato e ne definisce il periodo di intervento, dunque deve essere preso in

---

<sup>66</sup> Cfr. per es. DOMENICO SCHIAPPOLI, *Corso di diritto ecclesiastico* (1940), cit., pp. 1-5.

considerazione di per sé.

Tale ricostruzione segue logiche di carattere politico, ma la politica stessa deve essere individuata come nucleo a se stante, e si arriva così a un terzo tratto saliente del pensiero di Schiappoli: la netta distinzione concettuale tra diritto vigente e politica del diritto. La «politica ecclesiastica» è la matrice, e in un certo senso anche il “motore” del Diritto ecclesiastico, ma per il cattedratico napoletano deve essere compresa secondo criteri autonomi rispetto all’interpretazione sistematica del diritto vigente. Non significa, naturalmente, che egli sostenesse una “de-politicizzazione” della materia; anzi, ancora alla metà degli anni Venti Schiappoli rivendicava l’importanza della direzione politica dello Stato nella determinazione di una «concezione non confessionistica» del Diritto ecclesiastico. Secondo tale visione, le norme statali in materia risponderebbero essenzialmente a due ordini di esigenze: da un lato, tendere «a diminuire se non ad annullare la potenza politica della Chiesa, a riaffermare la sovranità dello Stato, a rivendicare poteri e funzioni che, in un periodo di transizione, erano stati usurpati dall’autorità ecclesiastica, a respingere l’invasione di questa dal campo della giurisdizione laicale, dagli affari della politica interna ed esterna dello Stato»; dall’altro lato, puntare allo scopo di «diminuire la potenza economica della Chiesa, di tutelare la società contro le spogliazioni del clero e lo Stato contro l’eccessivo accrescersi della proprietà ecclesiastica, di ripartire questa in modo più equo e più corrispondente a fini d’interesse generale, di assoggettarla ai pubblici pesi»<sup>67</sup>.

Ciò che Schiappoli de-politicizza è il metodo di studio del diritto, non il fine al quale esso tende, e si giunge così al quarto punto. Il metodo di studio in un ambito così particolare, per lui, è innanzi tutto tecnica al servizio di una indagine coerente e scientifica del sistema; un sistema i cui obiettivi sono decisi sul piano politico, ma il loro perseguimento non può e non deve piegare la logica del sistema giuridico. A questo riguardo, il rigore dell’approccio di Schiappoli è compendiato con la massima chiarezza nella chiosa di una lettera in cui contesta a Mario Falco alcune posizioni espresse nel suo *Corso di diritto ecclesiastico*, nello specifico in materia di diritto matrimoniale. Scriveva Schiappoli negli anni della prima applicazione della legislazione matrimoniale: «Se il diritto matrimoniale concordatario rappresenta un regresso, non è [però] dato all’interprete modificarlo...»<sup>68</sup>. Un richiamo al dovere dell’interprete di osservare la lettera della legge tutto improntato al formalismo garantista della scuola liberale; impostazione che, per altro verso, permise a Schiap-

---

<sup>67</sup> DOMENICO SCHIAPPOLI, *Manuale di diritto ecclesiastico* (1924), cit., pp. 9-10.

<sup>68</sup> Lettera del 12 gennaio 1932, in Fondo Mario Falco – cartella *Schiappoli, Domenico*.

poli di non passare sotto silenzio – come altri fecero – bensì di sciogliere sul piano del tecnicismo giuridico anche le pagine peggiori della produzione normativa fascista, ossia le leggi antiebraiche. Rispetto alle quali egli sostenne, nei suoi ultimi corsi universitari, trattarsi di normativa che esulava dal diritto ecclesiastico in quanto concernente non l'appartenenza religiosa, bensì – appunto – quella razziale. Un concetto – proseguiva Schiappoli – sulla cui rilevanza e qualificazione giuridica l'interprete ha poco da aggiungere, poiché confuso nel fondamento ed estraneo al sistema del diritto italiano, e la cui definizione ed estensione restavano nella responsabilità politica del legislatore, che se ne avvaleva per porre norme eccezionali, dunque da interpretare in senso restrittivo<sup>69</sup>. Non una critica aperta e frontale, certamente, ma neppure il silenzio impaurito che connotò molto altri studiosi.

Tornando alle affermazioni riportate sopra, circa la necessità per lo Stato di «diminuire la potenza della Chiesa cattolica», è facile leggersi l'idea fondamentale del giurisdizionalismo, ossia quella dell'*ecclesia in re publica*, che costituisce uno snodo centrale del pensiero di Schiappoli e un quinto elemento qualificante della sua opera. L'ideale del giurisdizionalismo, del resto, era condiviso, con solo qualche differenza di sfumatura, da tutti i fondatori del diritto ecclesiastico «in senso moderno», Ruffini incluso. Schiappoli fu sempre attivo sostenitore di una concezione che, attraverso il giurisdizionalismo, metteva l'accento sulla centralità del ruolo dello Stato. Lo fece, per esempio, anche in un campo che, con il Concordato, acquisì un'importanza massima, ossia il campo matrimoniale. In questo caso, sono il matrimonio civile e il permanere del suo significato anche nel nuovo sistema, a dare a Schiappoli il destro per riaffermare le proprie concezioni:

«Se il matrimonio civile è spoglio di qualsiasi carattere religioso, non perciò esso non ha un contenuto etico: altrimenti il matrimonio degli acattolici e dei miscredenti sarebbe immorale. Il matrimonio civile trova la sua spiegazione e giustificazione anzitutto per l'indipendenza fondamentale dei diritti e dei doveri dei cittadini dalla religione da essi professata. In secondo luogo il potere sovrano spetta unicamente allo Stato, onde le chiese e le società religiose non possono essere che a questo subordinate»<sup>70</sup>.

Come si può osservare da questa pur rapsodica rassegna di elementi, Schiappoli rimase «sempre fedele al proprio pensiero nettamente giurisdizio-

---

<sup>69</sup> Cfr. DOMENICO SCHIAPPOLI, *Corso di diritto ecclesiastico* (1940), cit., pp. 4-5.

<sup>70</sup> DOMENICO SCHIAPPOLI, *Il matrimonio nel diritto canonico*, cit., p. 17

nalista», a prezzo però di adattarlo «con una serie di contorcimenti dialettici talvolta poco convincenti sia al sistema separatista anteriore al 1929 che a quello concordatario posteriore a tale data»<sup>71</sup>. In concreto, ciò si tradusse nel tentativo di ricondurre la nuova realtà sotto categorie interpretative ormai superate, negli ultimi due decenni della sua presenza sulla scena del Diritto ecclesiastico.

Non sorprende, alla luce di tutto ciò, che le posizioni di Schiappoli non trovassero seguito presso le nuove generazioni; le quali infatti, dopo la sua morte, accantonarono ben presto l'insegnamento dell'ecclesiasticista più sistematico della sua generazione, che in fondo già negli ultimi anni di docenza doveva apparire alle giovani leve, formatesi nel clima culturale degli anni '20 e '30, come un superstite di un'altra e remota epoca e, per certi versi, un postumo di se stesso. Forse, oggi che le vicende e le posizioni dell'uno e degli altri sono state consegnate alla storia, si rende opportuno lo studio di questa che è stata una linea della scienza ecclesiasticistica risultata soccombente, ma che nondimeno testimonia la vitalità della materia e la ricchezza dei suoi risvolti, anche politici e culturali, persino in anni nei quali l'incontro tra il progetto politico del fascismo e le aspirazioni dei cattolici sembrò precludere, in questo campo, ogni spazio di critica e dissenso, fosse anche sul piano scientifico.

---

<sup>71</sup> GIOVANNI BATTISTA VARNIER, cit., p. 1828: «Una serie di apprezzati manuali, che ricevettero sempre diversa impostazione, pur risultando rispondenti ad un'unica linea di pensiero. Tale linea è quella di un saldo giurisdizionalismo, coniugato in contesti diversi, a cominciare dal testo licenziato da Pavia nel 1902 [...]. Sulle orme di Scaduto egli restò, dunque, sempre fedele al proprio pensiero nettamente giurisdizionalista, adattandolo, con una serie di contorcimenti dialettici talvolta poco convincenti – sia al sistema separatista anteriore al 1929 che a quello concordatario posteriore a tale data».